

Convenzione operativa tra il Commissario delegato per l'emergenza sisma del 20 e 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito in legge n. 122 del 1° agosto 2012) e la Giunta Regionale della Lombardia, per la disciplina delle attività di supporto alla struttura commissariale e di altri servizi di ausilio e assistenza necessari all'ordinario funzionamento della struttura commissariale costituita con Ordinanza n. 3 del 13 Agosto 2012.

L'anno 2014 il giorno 30 del mese di settembre

TRA

Regione Lombardia, con sede in Milano, Piazza Città di Lombardia n. 1, Codice Fiscale 80050050154, in persona del Direttore Centrale della Direzione Centrale Organizzazione, Personale e Sistema Informativo, dott. Michele Camisasca - a questo atto espressamente autorizzato dalla deliberazione della Giunta Regionale n. X/2392 del 19 settembre 2014, (in seguito denominata "Regione")

E

Il Soggetto attuatore per l'emergenza sisma 2012, dott. Roberto Cerretti, nominato con Ordinanza Commissariale n. 51 del 20 giugno 2014;

PREMESSO CHE

- il D.L. 6 giugno 2012 n. 74 convertito in legge n. 122 del 1° agosto 2012 dispone in merito alla nomina del Commissario delegato per l'emergenza sisma del 20 e 29 maggio 2012, introducendo la possibilità per il Commissario medesimo di una struttura commissariale a supporto composta da personale dipendente delle pubbliche amministrazioni in posizione di comando o distacco, nel limite di 15 unità, i cui oneri sono posti a carico delle risorse assegnate nell'ambito della ripartizione del Fondo di cui all'art. 2 del D.L. stesso;

- l'art. 6 sexies del D.L. 43 del 26 aprile 2013 convertito con modificazioni dalla L. 24 giugno 2013, n. 71 che, modificando il comma 5 dell'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, prevede:

- la possibilità per i Presidenti delle regioni di costituire la struttura commissariale, con personale dipendente delle pubbliche amministrazioni in posizione di comando o distacco, sempre nel limite di quindici unità, e con oneri a carico delle risorse assegnate nell'ambito della ripartizione del Fondo di cui all'articolo 2 del richiamato D.L. 74/2012 ".
- che i commissari delegati sono autorizzati a riconoscere, con decorrenza dal 1° agosto 2012 e sino al 31 dicembre 2014, alle unità lavorative, ad esclusione dei dirigenti e titolari di posizione organizzativa alle dipendenze della regione, degli enti locali e loro forme associative del rispettivo ambito di competenza territoriale, il compenso per prestazioni di lavoro straordinario reso e debitamente documentato per l'espletamento delle attività conseguenti allo stato di emergenza, nei limiti di trenta ore mensili. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede nell'ambito e nei limiti delle risorse del Fondo per la ricostruzione;

- con ordinanza n. 3 del 13 agosto 2012 del Presidente di Regione Lombardia in qualità di commissario delegato e s.m.i. è stata costituita la struttura commissariale di cui all'art. 1 c. 5 del



D.L. 74/12 e successive modifiche ed integrazioni con funzioni di attuazione delle attività operative, di monitoraggio e controllo dei processi amministrativi, nonché di tenuta della contabilità speciale intestata al Commissario delegato, composta di personale delle pubbliche amministrazioni in posizione di distacco o comando - anche parziale - nel limite di 15 unità con oneri a carico del Fondo per la ricostruzione;

- la richiamata ordinanza 3 stabilisce che la struttura commissariale si avvale, nel rispetto dell'art. 5 comma 9, del D.L. 95/2012, di collaboratori esterni, titolari delle competenze ivi definite, i quali si raccordano in un Comitato tecnico scientifico di supporto specialistico al quale sono affidati i compiti indicati nella medesima ordinanza;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1) La Giunta Regionale della Lombardia, come sopra rappresentata, assicura al Commissario delegato, il supporto amministrativo, contabile, giuridico, informatico, tecnico logistico alle attività della Struttura Commissariale con le modalità di seguito disciplinate.

Art. 2) la Giunta concede l'utilizzo di spazi adeguati alle esigenze lavorative del personale di supporto al Commissario ubicati presso la sede di Regione Lombardia di Milano in piazza Città di Lombardia, 1, e della sede di Regione Lombardia ubicata sul territorio di Mantova in C.so Vittorio Emanuele II, 57 per tutto il periodo necessario alla gestione ed il completamento delle attività di gestione della fase post emergenziale.

Ulteriori necessità possono essere successivamente concordate tra la Struttura Commissariale Tecnico Amministrativa e i responsabili della DC Organizzazione, Personale e Sistema Informativo di Regione Lombardia.

Il Commissario, in occasione di eventi istituzionali, potrà utilizzare gli spazi per eventi/esposizioni (Auditorium G. Gaber, Sala Pirelli, Sala Gonfalone, ecc...) previa richiesta alla Regione e raccordo operativo con le competenti strutture regionali. La superficie concessa sarà utilizzata dal Commissario esclusivamente per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali.

Art. 3) La Regione assicura e garantisce al Commissario:

- l'utilizzo degli arredi e delle attrezzature secondo gli standard regionali;
- la gestione di tutti i servizi di supporto (pulizie, guardiania, vigilanza, ecc);
- la gestione e manutenzione degli impianti e delle attrezzature, anche informatiche;
- i servizi di riproduzione e fotocopiatura ed il materiale di cancelleria;
- i collegamenti Internet e traffico telefonico su rete fissa;
- le utenze (acqua, luce, etc);
- la gestione della corrispondenza;
- l'utilizzo del parco macchine in dotazione alla STER di Mantova, previo assenso del Dirigente della Sede e, per urgenze straordinarie, l'utilizzo delle autovetture di proprietà, con le modalità in essere, al servizio auto;
- per le attività di comunicazione Regione Lombardia mette a disposizione della Struttura Commissariale i canali regionali di comunicazione compreso il portale regionale che ospita la comunicazione dedicata al sisma della Struttura Commissariale;
- la disponibilità di piattaforme e procedure informatiche secondo le modalità tecniche che saranno definite da apposite convenzioni;
- altre necessità che dovessero manifestarsi;

Un riepilogo dei beni e dei servizi messi a disposizione dalla Regione viene trasmesso dal Dirigente responsabile di riferimento alla Struttura Commissariale.



Art. 4) Servizi a supporto dell'attività

Per l'esercizio di tutti gli aspetti di gestione del personale assegnato alla Struttura Commissariale, la Regione mette a disposizione il proprio sistema informativo del personale (SIOP), la cui manutenzione rimane in carico alla Regione.

La Regione, a supporto dell'attività del commissario generale, per le questioni di natura giuridica/legale e contabile, mette a disposizione e senza oneri a carico della segreteria, le proprie strutture tecniche ed amministrative.

La Struttura commissariale può utilizzare all'occorrenza altri servizi di supporto secondo modalità da concordare con le competenti strutture regionali.

Il raccordo tra il Commissario delegato per l'emergenza sismica/Struttura Commissariale e le Strutture della Giunta viene garantito, così come stabilito dalla Delibera X/2014 del 1/07/2014 "X Provvedimento Organizzativo 2014", dal Direttore Vicario della Presidenza.

Art. 5) Il Personale

La Giunta di Regione Lombardia assegna temporaneamente i propri dipendenti, con l'attivazione dell'istituto del comando/distacco e nei limiti stabiliti dall'ordinanza n. 3 del 13/08/2012 e s.m.i., alla Struttura commissariale di cui all'art. 1, comma 5, del decreto legge 6 giugno 2012, costituita con la sopracitata ordinanza, impegnata nello svolgimento delle attività legate alle conseguenze degli eventi sismici del maggio 2012.

- Modalità della prestazione lavorativa

La prestazione lavorativa è svolta: a tempo pieno / a tempo parziale.

L'orario di lavoro previsto è articolato su cinque giorni settimanali secondo le modalità assunte da Regione Lombardia.

Il lavoratore è tenuto a registrare l'entrata e l'uscita in servizio attraverso l'utilizzo delle apparecchiature in dotazione a Regione Lombardia ovvero, ove ciò non sia possibile mediante foglio firma. (L'utilizzo del dipendente da parte di entrambi gli enti interessati, non configura una prestazione a tempo parziale secondo la vigente disciplina contrattuale)

In caso di infortunio sul lavoro ci si attiene alle ordinarie procedure in essere per Regione Lombardia avvalendosi del relativo supporto per i necessari adempimenti.

- Sede di lavoro

In corrispondenza al tempo lavorativo di comando/distacco, la prestazione lavorativa dei dipendenti assegnati verrà ordinariamente svolta presso la sede della Struttura destinataria (Sede di Regione Lombardia Piazza Città di Lombardia - Milano, ovvero Sede Territoriale della Regione Lombardia di Mantova, C.so Vittorio Emanuele II, 57 - Mantova); il personale della Struttura Commissariale potrà inoltre essere autorizzato a prestare la propria attività anche presso la Sede territoriale di Cremona, provincia anch'essa colpita dagli eventi sismici del maggio 2012.

Sarà cura del Soggetto Attuatore con proprio atto individuare nominativi del personale e sede di lavoro e di comunicarle alla D.C. OPSI

- Trattamento economico

Ai dipendenti regionali comandati/distaccati presso la Struttura commissariale è mantenuto il trattamento economico previsto per la Categoria e Posizione economica di inquadramento nonché ogni eventuale ulteriore beneficio già in godimento presso l'amministrazione di provenienza.



La retribuzione, giuste previsioni di cui alla DGR IX/724 del 27 settembre 2013, continuerà ad essere corrisposta dall'Amministrazione regionale e rimborsata dalla Struttura commissariale come meglio descritto di seguito.

Sono previsti incentivi specifici per lo svolgimento dell'attività presso l'Ente utilizzatore secondo il seguente schema:

- Al personale dirigenziale ed ai titolari di incarichi di posizione organizzativa addetti alla Struttura Commissariale viene riconosciuta una retribuzione aggiuntiva pari al 20% della retribuzione di posizione annuale prevista dai rispettivi ordinamenti, erogata in ragione dei mesi di effettivo impiego, fatti salvi i limiti previsti dalla contrattazione collettiva nazionale. In particolare:

- Per i titolari di posizione organizzativa la retribuzione incentivante aggiuntiva viene erogata mensilmente ed è pari ad euro 258,00 lorde (base di calcolo=retribuzione di posizione professional); Condizione necessaria per l'erogazione della suddetta retribuzione è la certificazione del Soggetto Attuatore che attesti una prestazione lavorativa pari a un minimo di 5 giorni per mese solare di riferimento;
- Per i dirigenti la retribuzione incentivante aggiuntiva viene erogata mensilmente ed è pari a euro 762 lorde; condizione necessaria per l'erogazione di tale retribuzione è la certificazione del Soggetto Attuatore che attesti una prestazione lavorativa pari a un minimo di 5 giorni per mese solare di riferimento. Il livello economico previsto deve rispettare comunque i limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e integrativa aziendale;
- Al personale di comparto, non titolare di posizione organizzativa, sia riconosciuta una retribuzione incentivante aggiuntiva pari all'indennità annuale di funzione specialistica o di alto livello tecnico prevista per la categoria di appartenenza, erogata in ragione dei mesi di effettivo impiego, oltre alla corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro festivo, notturno e straordinario nel limite massimo di 30 ore mensili effettivamente svolte e comunque non oltre il limite previsto dal CCNL Regioni e Autonomie Locali, oltre a quelle già autorizzate dai rispettivi ordinamenti. In particolare, la retribuzione incentivante aggiuntiva viene erogata mensilmente ed è pari a euro 208,00 lorde (base di calcolo=indennità di funzione specialistica); condizione necessaria per l'erogazione di tale retribuzione è la certificazione del Soggetto Attuatore che attesti una prestazione lavorativa pari ad un minimo di 7 giorni per mese solare di riferimento.

L'erogazione dei buoni pasto è prevista comunque da parte dell'Amministrazione regionale che provvederà a richiedere il rimborso delle quote di competenza della Struttura Commissariale sulla base delle effettive presenze mensili.

La Struttura commissariale provvederà al rimborso degli emolumenti al lordo degli oneri riflessi dopo aver ricevuto espressa richiesta da parte dell'Amministrazione regionale.

- La salute dei lavoratori

Il Commissario delegato per la ricostruzione, in relazione alla struttura commissariale, ricopre il ruolo di datore di lavoro, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, c.1, lett. b) del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", e ss.mm.ii.

Per l'assolvimento degli obblighi conseguenti, il Commissario usufruisce dei servizi di assistenza, consulenza e gestione che sono nella disponibilità della Regione Lombardia. La Regione Lombardia



assicura pertanto alla struttura commissariale e al relativo personale le prestazioni di seguito elencate a titolo non esaustivo:

- Attività tecnico - specialistiche necessarie per l'elaborazione e l'aggiornamento nel tempo del documento di valutazione dei rischi, Funzione di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione con specifiche attività di coordinamento, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008, Iniziative di informazione e formazione ai sensi e per gli effetti degli art. 36 e 37 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm., Sorveglianza sanitaria per lavoratori espletanti mansioni a rischio; Fornitura di beni (es: DPI, arredi, attrezzature di lavoro) necessari a garantire la protezione dei lavoratori e la sicurezza nell'ambiente di lavoro ecc...)

Il soggetto con cui la struttura della Regione competente in materia di prevenzione e sicurezza dell'ambiente di lavoro potrà rapportarsi per ogni necessaria comunicazione è il Soggetto Attuatore.

- Le coperture assicurative

La Regione provvederà ad integrare il premio per le polizze assicurative per responsabilità civile e tutela legale, riferite al Presidente della Giunta regionale nonché ai dirigenti e dipendenti regionali che saranno chiamati ad operare a supporto dello stesso nella sua qualità di Commissario delegato per la ricostruzione, secondo modalità che saranno concordate fra la struttura commissariale e i competenti uffici della Giunta regionale.

Per quanto non previsto dalla presente convenzione trovano applicazione in quanto compatibili le disposizioni di legge, i vigenti CCNL e le norme regolamentari degli enti aderenti

Art. 6) La struttura commissariale si obbliga ad attenersi al regolamento e alle policy di sicurezza della Giunta Regionale vigenti.

Art. 7) Obblighi in materia di protezione dei dati personali

Il Commissario, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) è il Titolare dei dati personali inerenti all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali. I dati verranno trattati nel rispetto della normativa adottando le misure di sicurezza necessarie atte a garantire la riservatezza degli stessi.

Per l'assolvimento degli obblighi conseguenti, il Commissario si avvale, a fini di assistenza, consulenza e gestione, delle competenti strutture organizzative regionali e delle professionalità che sono nella disponibilità della Regione Lombardia.

Art. 8) Ai collaboratori del Comitato tecnico scientifico sarà riconosciuto, giuste disposizioni di cui all'ordinanza n. 3/2012, per ogni partecipazione ad ogni seduta, un gettone di presenza pari a euro 185,00 oltre al rimborso delle spese di viaggio, intese esclusivamente come spese di trasporto sostenute per la partecipazione alle sedute e per la presenza sul territorio nell'espletamento dei compiti affidati, come previsto dall'allegato C alla dgr n. VII/16954/2004; gli oneri relativi ai collaboratori del Comitato tecnico scientifico sono posti a carico delle risorse destinate agli interventi in Regione Lombardia, nell'ambito della ripartizione del Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20 e 22 maggio 2012; i relativi compensi e rimborsi saranno anticipati - previa richiesta della Struttura Commissariale - dall'Amministrazione regionale che sarà, conseguentemente, rimborsata.

Art. 9) Sia la Regione che il Commissario, per motivi organizzativi interni, oltre a quelli previsti dalla legge e per esigenze di pubblico interesse, si riserva la facoltà di recedere dalla presente

Rle 

convenzione in qualsiasi momento, con preavviso di almeno due mesi, da comunicarsi a mezzo raccomandata a.r. .


Art. 10) La presente convenzione avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione e scadenza il 31.12.2015.

Art. 11) Qualsiasi modifica alla presente convenzione deve aver luogo in forma scritta.

Letto, approvato e sottoscritto. Milano, li 30 settembre 2014

Il Direttore Centrale della Direzione Centrale Organizzazione, Personale e Sistema Informativo

Dott. Michele Camisasca

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Michele Camisasca', written over a horizontal line. The signature is cursive and extends to the right of the line.

Il Soggetto attuatore per l'emergenza sisma 2012

Dott. Roberto Cerretti

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Roberto Cerretti', written over a horizontal line. The signature is cursive and extends to the right of the line.